



COMUNE DI BAGNO A RIPOLI

PROVINCIA DI FIRENZE

Settore Sviluppo Economico
Ufficio Polizia Amministrativa

Prot. n. 39944

N. 483 del Reg. delle Ordinanze

5 OTT. 1998

Bagno a Ripoli,

Oggetto: Detenzione animali

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO l'art. 3 del D.P.R. 31/03/1979 che attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sull'osservanza delle leggi relative alla protezione degli animali, funzione istituzionale precedentemente svolta dall'Ente Nazionale Protezione Animali;

VISTI gli articoli 638, 659, 672, 727 del Codice Penale, inerenti il danneggiamento, l'omessa custodia, il malgoverno, il maltrattamento di animali, nonché il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone;

RICHIAMATI gli art.1, 2, 4, 5 della L. 14/08/1991 n.281 che disciplinano la tutela degli animali di affezione, attribuendo al Comune specifici compiti in materia;

VISTA la L.R. 8/4/1995 n.43, art.1, con la quale la Regione Toscana promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione al fine di favorire una corretta convivenza tra uomo ed animali e tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

VISTO il D.P.R. 20/02/1954 n. 320 che prescrive l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio e museruola nelle aree aperte al pubblico, nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto;

VISTI i Regolamenti di Polizia Municipale, Igiene e Smaltimento dei rifiuti che disciplinano la tenuta degli animali ed in particolare il divieto di fare abbandonare escrementi sul suolo pubblico, e l'obbligo di tenere gli animali custoditi in modo da impedire loro di produrre rumori, odori, esalazioni che rechino disturbo ad altre persone;

CONSIDERATO come negli ultimi tempi si susseguono innumerevoli proteste dei cittadini che da un lato denunciano ingiuste detenzioni di animali con gravi carenze dal punto di vista igienico ed affettivo, dall'altro segnalano fatti riprovevoli di escrementi presenti sul suolo pubblico, cani vaganti nei parchi giochi per bambini ed altri episodi di pericolo o fastidio per la collettività;

RITENUTO di dovere approfondire e precisare la normativa vigente mediante specifiche disposizioni che attuino ed armonizzino quelle esistenti allo scopo di contemperare i diritti degli animali e dei loro detentori, con quelli della comunità cittadina in generale;

DATO ATTO che nella seduta del 22/09/1998 la Giunta Municipale ha discusso l'argomento in oggetto ed ha collegialmente sollecitato gli uffici ad attivarsi per conformarsi alla normativa vigente;

VISTA la L. 08/06/1990 n.142;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

1) E' fatto assoluto divieto di lasciare vagare liberamente gli animali nelle aree pubbliche o aperte all'uso pubblico, o non impedire che causino morsi, graffi, molestie o fastidio alle persone;



COMUNE DI BAGNO A RIPOLI

PROVINCIA DI FIRENZE

- 2) Chiunque detenga, nello stesso luogo, più di quattro cani ovvero più di otto gatti è tenuto a darne comunicazione all'ufficio Polizia Amministrativa che provvederà a fare seguire eventuali sopralluoghi dall' A.S.L. e dalla Polizia Municipale per le rispettive competenze; in sede di prima applicazione la comunicazione potrà essere fatta, per le detenzioni già in atto, entro il 31/12/1998;
- 3) Chiunque detenga animali è tenuto ad impedire che questi rechino disturbo a terzi. In particolare devono essere impediti rumori fastidiosi, o continui o prodotti con esasperante regolarità, come l'abbaiare eccessivo o gli strepiti vari soprattutto se dovuti alla solitudine o all'isolamento dell'animale;
- 4) E' assolutamente vietato produrre esalazioni, miasmi, odori dovuti ad animali detenuti che rechino disturbo a terzi, nonché alimentare animali, su suolo pubblico o aperto al pubblico, in prossimità delle abitazioni.
- 5) Chiunque allevi, accudisca in qualsiasi modo o dia nutrimento in modo regolare ad animali anche se lasciati in spazi o aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto ad averne cura ed a sottostare a tutti gli obblighi del detentore compresi gli obblighi di visita medica e di sterilizzazione qualora il numero dei medesimi diventi particolarmente elevato.
- 6) I cani devono essere condotti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, locali pubblici o mezzi pubblici di trasporto, sempre con guinzaglio e museruola; è ammesso il solo guinzaglio negli spazi all'aperto poco frequentati per i cani di piccola taglia e comunque con esclusione di: cani lupo, pastori maremmani, bulldogs, danesi, alani, mastini e simili o comunque aventi indole mordace;
- 7) I conduttori di cani negli spazi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione dei campi al di fuori dai centri abitati, hanno l'obbligo di impedire che l'animale sporchi il suolo con escrementi o liquidi organici. E' ammesso fare depositare i medesimi, senza produrre danni all'ambiente nella zanella dei marciapiedi o in luoghi non frequentati da pedoni; in ogni caso gli escrementi devono essere raccolti e deve essere effettuata la possibile pulizia delle deiezioni;
- 8) I conduttori di cani negli spazi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione dei campi al di fuori dai centri abitati, devono avere con sé strumenti per la pulizia delle deiezioni e l'asportazione degli escrementi, quali palette, guanti, sacchetti e simili che siano da ritenersi idonei ed appositi per lo scopo.
- 9) E' proibito l'accesso dei cani, anche condotti a guinzaglio e museruola, a giardini, spazi verdi, parchi giochi, piazzole, luoghi pubblici anche non recintati, dove siano dislocati giochi per bambini. Se il parco o giardino non è definibile nello spazio da aiuole a verde, recinzioni e simili, è proibita la presenza di cani nel raggio di 50 metri da ogni gioco pubblico per bambini;
- 10) E' sempre vietata la presenza di cani negli spazi contraddistinti da idoneo cartello che ne vieti in modo chiaro la presenza stessa. Il settore OO.PP. e Ambiente provvede all'installazione e manutenzione della medesima cartellazione negli spazi dove è più indesiderata dalla cittadinanza la presenza dei cani;

Fatte salve le responsabilità penali in materia, le violazioni alla presente ordinanza sono punite, ai sensi del capo I della L. 24/11/81 n. 689, con la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 900.000.

Le sanzioni si applicano ai possessori, detentori anche momentanei, e a chiunque allevi, accudisca in qualsiasi modo o dia nutrimento in modo regolare ad animali, anche se lasciati in spazi o aree pubbliche o aperte al pubblico.

Si applica la medesima sanzione a chiunque senza giustificato motivo impedisca agli organi di vigilanza di accedere, per i controlli sugli animali, ai luoghi di detenzione anche privati, secondo ragionevoli tempi e modalità stabiliti dal detentore stesso.



IL DIRIGENTE
(Dr. Fabio Baldi)



COMUNE DI BAGNO A RIPOLI

PROVINCIA DI FIRENZE

Settore Sviluppo Economico
Ufficio Polizia Amministrativa

Prot. n. 39936

N. 484 del Reg. delle Ordinanze

Albo

Bagno a Ripoli,

Oggetto: Detenzione e protezione animali

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO l'art. 3 del D.P.R. 31/03/1979 che attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sull'osservanza delle leggi relative alla protezione degli animali, funzione istituzionale precedentemente svolta dall'Ente Nazionale Protezione Animali;

VISTO l'articolo 1 della L. 12/06/1913 n.611, che proibisce gli atti crudeli su animali ed in genere ogni tortura per lo sfruttamento industriale di ogni specie animale;

VISTI gli articoli 727 del Codice Penale il maltrattamento di animali;

RICHIAMATI gli art.1, 2, 4, 5 della L. 14/08/1991 n.281 che disciplinano la tutela degli animali di affezione, attribuendo al Comune specifici compiti in materia;

VISTA la circolare del 10/03/1992 n.9 del Ministero della Sanità, che specifica le attribuzioni comunali in materia di animali già indicate dalla L. 281/1991, affermando che l'atteggiamento zoofilo è un fatto culturale e come tale investe le istituzioni ad ogni livello;

VISTA la L.R. 8/4/1995 n.43, art.1, con la quale la Regione Toscana promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione al fine di favorire una corretta convivenza tra uomo ed animali e tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

VISTI i Regolamenti di Polizia Municipale, Igiene e Smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO come negli ultimi tempi si susseguono innumerevoli proteste dei cittadini che da un lato denunciano ingiuste detenzioni di animali con gravi carenze dal punto di vista igienico ed affettivo;

DATO ATTO che nella seduta del 22/09/1998 la Giunta Municipale ha discusso l'argomento in oggetto ed ha collegialmente sollecitato gli uffici ad attivarsi per conformarsi alla normativa vigente;

VISTA la L. 08/06/1990 n.142;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

- 1) E' fatto assoluto divieto di abbandonare e mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali;
- 2) E' fatto assoluto divieto di addestrare animali per guardia o per altri scopi ricorrendo a percosse o altri tipi di violenze;
- 3) Chi possiede un animale, o lo detiene a qualunque titolo, deve averne cura e rispettarne i diritti. Deve farlo visitare da medici veterinari ogni qualvolta il suo stato di salute lo renda necessario, accudirlo ed alimentarlo con una dieta adatta a soddisfare le necessità della specie e razza a cui appartiene;
- 4) A tutti gli animali deve essere garantita con continuità la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali;



COMUNE DI BAGNO A RIPOLI

PROVINCIA DI FIRENZE

- 5) E' vietato detenere animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o esposti a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute, oppure privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
- 6) E' vietato detenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia deve essere adeguata per numero e dimensioni alle caratteristiche degli animali, sufficientemente coibentata ed avere il tetto impermeabilizzato; deve essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra;
- 7) E' vietato detenere cani o felini in terrazze o balconi per più di 10 (dieci) ore al giorno. E' vietato, altresì, isolare animali in rimesse o cantine;
- 8) Per i cani custoditi in recinti o terrazze la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 15, idonea a contenere non più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6 (sei). Le disposizioni di cui sopra possono essere derogate solo per quanto riguarda cani di piccolissima taglia. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere, per un tempo totale di almeno due ore; tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno 5 (cinque) volte superiore a quella minima richiesta. I recinti esistenti devono essere adeguati entro trenta gg. dalla data di pubblicazione della presente ordinanza;
- 9) E' vietato detenere cani legati o a catena ad eccezione che per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata con un a catena di almeno quattro metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza non inferiore a metri quattro e posta ad una altezza di metri due dal terreno; la catena deve essere munita di due moschettoni rotanti all'estremità;

Fatte salve le responsabilità penali in materia, le violazioni alla presente ordinanza sono punite, ai sensi del capo I della L. 24/11/81 n. 689, con la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 900.000.

Le sanzioni si applicano ai possessori, detentori anche momentanei, e a chiunque allevi, accudisca in qualsiasi modo o dia nutrimento in modo regolare ad animali, anche se lasciati in spazi o aree pubbliche o aperte al pubblico.

Si applica la medesima sanzione a chiunque senza giustificato motivo impedisca agli organi di vigilanza di accedere, per i controlli sugli animali, ai luoghi di detenzione anche privati, secondo ragionevoli tempi e modalità stabiliti dal detentore stesso.

IL DIRIGENTE
(Dr. Fabio Baldi)

